



COMUNE DI SANTA GIUSTINA
PROVINCIA DI BELLUNO

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione di Giunta n. 49 del 26.05.2008 e
successivamente modificato con deliberazioni di Giunta n. 93 del 26.11.2008
e n. 59 del 5.07.2010

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento, da parte dell'Amministrazione, di incarichi di collaborazione, di studio, ricerca e consulenza a soggetti estranei all'amministrazione, come previsto all'art. 3 comma 56 della legge 244/2007, esercitati in forma di lavoro autonomo
2. Per gli incarichi di cui al comma precedente, l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.
3. Il conferimento degli incarichi deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, di non discriminazione, di uguaglianza di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità (Trattato CE artt. 28,43,49)
4. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio.
5. Le procedure di cui al presente Regolamento riguardano gli incarichi di collaborazione coordinata, occasionale o continuativa, per attività intellettuali, gli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione, anche in materie e per oggetti rientranti nelle competenze delle proprie strutture, qualora sia stata accertata l'assenza di professionalità adeguate all'interno e con riferimento all'organizzazione delle stesse.
Rientrano in via esemplificativa i seguenti tipi di prestazione:
 - a) Prestazioni professionali finalizzate allo studio e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente che si esprimano in relazioni scritte, resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
 - b) Consulenze giuridiche per specifici quesiti, al di fuori della rappresentanza processuale;
 - c) Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi
6. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) all'appalto di lavori, o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. 163/2006;
 - b) agli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno, dei nuclei di valutazione e dei nuclei di cui alla Legge 144/1999;
 - c) agli incarichi aventi ad oggetto la rappresentanza in giudizio o il patrocinio legale;
 - d) quando si tratti di prestazione consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, che restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di natura privatistica o pubblicistica. Rientrano in questa fattispecie gli incarichi a dipendenti pubblici per la nomina a membri di commissioni: in questo caso la scelta può avvenire anche prescindendo dal titolo di studio, tenendo conto della qualifica rivestita nell'ente di appartenenza.

Articolo 2 - Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, l'amministrazione, con provvedimento motivato, può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni all'amministrazione in presenza dei seguenti presupposti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle materie di competenza attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) gli incarichi esterni devono fare fronte a esigenze eccezionali e temporanee, che non possono in alcun modo coprire i fabbisogni ordinari e le esigenze di carattere duraturo, cui gli enti sono tenuti a dare risposta attraverso la programmazione triennale del fabbisogno di personale o attraverso la riqualificazione professionale del personale interno, secondo il principio di "autosufficienza organizzativa". Pertanto, come già ricordato dalla Sezione della Corte dei Conti del Veneto nella deliberazione 72/2008/Ind.Pr., non può farsi ricorso a incarichi esterni per far fronte a situazioni d'impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno all'ente sotto il profilo quantitativo, ossia per sopperire all'esiguità della dotazione organica, alla carenza di personale, ai notevoli carichi di lavoro del personale dipendente, alla coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro del personale in dotazione, ecc. L'impossibilità oggettiva di utilizzo di personale interno - da accertarsi attraverso una reale ricognizione - è dunque di tipo qualitativo, e sussiste in tutti quei casi, assolutamente eccezionali, in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare renda indispensabile l'apporto di elevate professionalità, non reperibili in alcun modo tra il personale dipendente.

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della prestazione e la proporzione tra il compenso corrisposto all'incaricato, l'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.

2. E' vietato fare ricorso ad incarichi a soggetti esterni quando ciò possa dar luogo a illegittime duplicazioni, non solo in relazione a funzioni proprie degli organi burocratici dell'ente, ma anche in relazione a precedenti incarichi conferiti a altri soggetti esterni aventi contenuto identico o simile, in corso di espletamento.

3. Il Responsabile di settore, nella determina di conferimento dell'incarico, deve **obbligatoriamente** evidenziare il rispetto dei presupposti sopraelencati, dandone puntuale ed esaustivo riscontro nella motivazione del provvedimento di conferimento. In tale sede, il dirigente conferente deve dare conto in modo trasparente anche dell'iter logico-procedimentale che ha portato l'amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato. Nel disciplinare d'incarico, inoltre, il compenso da corrispondere all'incaricato dovrà essere comunque proporzionato all'utilità conseguita dall'amministrazione.

Articolo 3 - Procedure comparative per il conferimento degli incarichi

1. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura di affidamento dell'incarico esterno, il Responsabile del Servizio interessato deve emanare apposito avviso di selezione, nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e ai programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;

b) modalità selettive previste (soli titoli o titoli e colloquio);

- c) l'indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
 - d) il diario dell'eventuale colloquio, che, se non indicato nel medesimo avviso, va reso noto successivamente ai candidati almeno 5 (cinque) giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito Web del Comune;
 - e) il compenso complessivo lordo spettante al prestatore, adeguatamente motivato, e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
 - f) ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile;
 - g) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per la presentazione delle domande.
3. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle domande e prima dell'eventuale colloquio, dovranno essere comunicate ai soggetti interessati le eventuali esclusioni per mancanza dei requisiti.
4. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo. 3 bis - Procedure semplificate per il conferimento di incarichi di importo basso

In presenza di incarichi di importo non elevato, le esigenze di celerità, di semplificazione e di efficienza dell'azione amministrativa, che impongono anche di tener conto del dispendio di risorse umane e organizzative nell'espletamento delle selezioni, non costituiscono valido motivo di deroga al principio di selettività. Ne discende che, in caso di importi non superiori ad € 20.000,00, IVA esclusa, tali esigenze possono consentire di soprassedere rispetto ad alcuni adempimenti formali (quali, ad esempio, la predeterminazione dei criteri di aggiudicazione), ma rimane comunque imprescindibile la valutazione di più curricula o di più proposte (in linea, peraltro, con i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia).

Articolo 4 – Modalità e criteri di selezione.

1. La selezione è affidata al Responsabile del Servizio interessato, anche attraverso commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Il Responsabile effettua la selezione sulla base di una valutazione basata sui seguenti parametri:
 - analisi del curriculum
 - eventuale colloquio.

3. Nella prima ipotesi l'assegnazione dell'incarico di collaborazione, di studio, ricerca ovvero di consulenza avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare in relazione allo specifico obiettivo o progetto.
4. Dovranno essere valutati, in modo particolare: la qualificazione professionale, le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e il grado di conoscenza delle normative di settore. Nella seconda ipotesi alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico-professionali e le capacità relazionali e motivazionali.
5. In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento; conseguentemente non vanno stilate graduatorie di merito e giudizi di idoneità.
Resta inteso che, in relazione alle peculiarità dell'incarico, l'amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione comunque da indicare nell'avviso.
6. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale, conservato agli atti dell'Ufficio competente.

Articolo 5 - Presupposti per il conferimento di incarichi professionali in via diretta senza esperimento di procedure comparative

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3, 3 bis e 4, costituenti la regola fondamentale per il conferimento degli incarichi, l'Amministrazione può conferire, con provvedimento del responsabile del settore competente, ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni aventi carattere eccezionale:
 - a) in casi di particolare urgenza, effettiva e non imputabile all'Amministrazione stessa, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
 - b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
 - c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'unione europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori. Anche in tali casi deve essere presente il presupposto dell'urgenza così come evidenziato alla precedente lett.a).
 - d) nel caso in cui l'amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.
2. Anche nelle ipotesi indicate al precedente comma l'individuazione dei soggetti da incaricare deve comunque seguire il principio di rotazione.

Articolo 6 - Formalizzazione dell'incarico e verifiche

1. L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

2. Il disciplinare di incarico, anche nella forma della lettera di incarico, contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - a) della durata, che deve essere commisurata all'entità del progetto. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - b) dell'oggetto, che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - c) delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento e direzione da parte dell'Amministrazione committente. Non possono tuttavia prevedere vincoli in termini di orario o di subordinazione;
 - d) del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità anche sulla base delle vigenti tariffe professionali, dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In difetto si potrà fare riferimento ai correnti prezzi di mercato.
 - e) delle penali per la ritardata esecuzione della prestazione e le condizioni di risoluzione anticipata del rapporto medesimo nel caso, tra l'altro, di accertata sussistenza di una causa di incompatibilità all'assunzione dell'incarico.
3. Il Responsabile competente, prima di corrispondere il saldo del compenso, verifica il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione o un riscontro puntuale al riguardo quando l'oggetto della prestazione non si sostanzia già nella produzione di studi, ricerche o pareri o comunque di documenti.

Articolo 7– Limiti di spesa

1. Gli incarichi conferiti devono rispettare i limiti di spesa previsti dalla programmazione annuale stabilita in sede di bilancio e sue successive variazioni.
2. I limiti di cui sopra si intendono al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge.
3. Non concorrono al raggiungimento dei limiti sopra indicati le spese per gli incarichi i cui oneri sono finanziati con fondi di terzi.

Articolo 8 - Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., i provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sul sito web dell'Ente.
2. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del Responsabile del procedimento, all'ufficio deputato alla gestione del sito Web entro 3 giorni dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi. I provvedimenti rimangono pubblicati per la durata di sei mesi e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito.
3. Gli stessi atti se riferiti a collaborazioni, studi, ricerche e consulenze e se di importo superiore a euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, debbono essere inviati, a cura del Servizio Finanziario, entro 2 mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;

4. Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, e dell'art. 53 comma 14 del Dec. Lgs. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito Web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti, compresi quelli esclusi ai sensi dell'art. 1 comma 6, comunque affidati. Gli elenchi debbono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito web dell'amministrazione per il semestre successivo e sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.
5. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.
6. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.
7. Gli incarichi riguardanti servizi svolti in forma associata nell'ambito della Comunità Montana Feltrina saranno pubblicati a cura dell'Ente che affida l'incarico, sul proprio sito www.feltrino.bl.it.

Art. 9 Responsabilità

1. L'affidamento di incarichi di cui all'art. 1 effettuato in violazione del presente regolamento, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

